

Ordinanza del DFI concernente il divieto d'importare e d'immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall'Egitto

Modifica del 31 ottobre 2011

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),
visto l'articolo 33 della legge del 9 ottobre 1992¹ sulle derrate alimentari,
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 13 luglio 2011² concernente il divieto d'importare e d'immettere sul mercato determinati germogli, semi e legumi provenienti dall'Egitto è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

² La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 marzo 2012.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2011.³

31 ottobre 2011

Dipartimento federale dell'interno:
Didier Burkhalter

¹ RS **817.0**

² RS **817.041.1**

³ La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 31 ott. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

